

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci di Savona. Via La Rocca 62 presso SMS La Rocca



--	SOCI:	presente	tramite delega
1.	Agnelli Francesco	x	
2.	Benedetti Annalisa	x	
3.	Bartoletti Roberto	x	
4.	Cattaneo Giulia		x
5.	Ceppi Alessandro	x	
6.	Ceppi Eleonora	x	
7.	Cigliano Anna	x	
8.	Codnik Aldo	x	
9.	D'Arrigo GianLuca	x	
10.	Desalvo Danilo	x	
11.	Desalvo Maria Teresa	x	
12.	Delprato Chiara	x	
13.	Di Benedetto Adriana		x
14.	Foggetti Marzio	x	
15.	Freccero Francesca	x	
16.	Freccero Simone	x	
17.	Freccero Stefano		x
18.	Gatto Andrea	x	
19.	Gavazzi Sara	x	
20.	Mammola Santino		
21.	Mangano Antonio	x	
22.	Marchetti Maurizio	x	
23.	Mezzadri Alex Andrea	x	
24.	Mezzadri Brando	x	
25.	Moschetti Matteo	x	
26.	Pastorino Alessandro	x	
27.	Pavone Rosa		x
28.	Piana Nadia	x	
29.	Poggiali Simona	x	
30.	Romagnolo Matilde		
31.	Spiga Massimo		x
32.	Tancredi Luca	x	
33.	Testa Giovanni	x	
34.	Travi Fabio	x	
35.	Tripodi Marco		
36.	Gallelli Serena	x	
37.	Ferretti Fausto		x
38.	Ferretti Federica		x
39.	Ferretti Fabrizio		x
40.	Ferretti Francesco	x	
41.	Taddei Maria Cristina	x	

I convocazione 12/06/2024 ore 02,00
II convocazione 13/06/2024 ore 21,30
si inizia ore 21,30

Ordine del giorno:

- 1 Adozione nuovo statuto,
- 2 Cambio nome dell'associazione
- 3 Varie.

Il presidente illustra come l'associazione dal 1994 abbia sempre cercato di essere un'associazione di volontariato riconosciuta ed in regola con i requisiti di legge.

Per proseguire ad operare in questo modo è adesso necessario aderire al RUNTS registro unico nazionale terzo settore e per l'adesione è necessario che lo statuto aderisca ad un modello previsto dalla legge.

Il presidente ed il consiglio direttivo in collaborazione con CSV Polis e CSEN (enti che si occupano di terzo settore) hanno elaborato un nuovo statuto aderente al modello previsto dalla legge ed ora lo sottopongono all'assemblea.

Viene data lettura del testo dello statuto.

Vengono approfonditi alcuni punti che innovano rispetto al passato

Viene evidenziato come lo statuto prevede un forte semplificazione delle procedure basandosi sulla collaborazione tra i soci in assemblea e l'organo amministrativo, (ruolo già assolto in precedenza dal consiglio direttivo). Organi terzi di controllo amministrativo o contabile sono previsti come esterni solo in caso di associazioni molto grandi e con un giro di attività di discreta rilevanza economica. Resta invariato lo spirito primigenio con cui opera l'associazione.

L'assemblea approva l'adozione del nuovo statuto (unanimità)

L'adesione al RUNTS impone che le associazioni aderenti siano denominate in modi formalmente previsti e riconoscibili: si propone quindi che da ora in poi l'associazione si chiami "Associazione culturale Gli Aleramici aps".

L'assemblea approva l'adozione del nome "Associazione culturale Gli Aleramici aps" (unanimità)

Seguono comunicazioni riguardo le prossime manifestazioni e la richiesta del presidente ai soci per quest'anno una maggiore cura e precisione nel presentare le richieste di rimborso.

Si chiude ore 22,40

(il presidente Alessandro Ceppi)



(il segretario Danilo Desalvo)



STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ALERAMICI APS

In data 07 Giugno 1994 si costituì a Savona, tra un gruppo di appassionati di temi storici e culturali riguardante il Medioevo appartenenti al "Gruppo Storico La Medioevale di Savona" (Sodalizio fondato il 7 Agosto 1992) l'organizzazione denominata "Associazione Culturale Gli Aleramici" con Statuto registrato e depositato presso l'ufficio del Registro Atti Civili di Savona in data 17/07/1994 e registrato al N° 1332 mod.1

In data 18/12/1998 adeguava il proprio statuto alle vigenti norme riguardanti le Associazioni di Volontariato senza fini di lucro con Statuto registrato e depositato presso l'Ufficio del Registro Atti Civili di Savona al N° 1655 mod.3

Dal 17/01/2001 L'Associazione Gli Aleramici è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato settore e cultura e spettacolo al n. CL-SVF-CST -3-2002 ai sensi della legge 11/08/1991 n. 266 e della legge Regionale 28/05/1992 n. 15 (decreto n. 111 del 17/01/2001)

Il "Gruppo Storico la Medioevale" è il mezzo con il quale l'Associazione trasmette al pubblico attraverso saggi ed esibizioni dal vivo gli studi condotti dal Corpo di Danza Rinascimentale "Armonia Cortese (ex "Ilaria Del Carretto") e della "Compagnia d'Armi "Ordo Bellatores", coadiuvati dai figuranti del "Corteggio" specializzati in ricostruzioni ambientali.

In data odierna con l'intento di adeguare la suddetta associazione alle vigenti norme che regolano la vita delle Associazioni di Promozione Sociale l'Assemblea Generale dei Soci delibera di approvare il seguente Statuto.

ART.1 - Denominazione e Sede

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ALERAMICI APS

1. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. L'associazione ha sede legale nel comune di SAVONA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di promuovere l'aggregazione intergenerazionale e l'educazione permanente delle persone tramite la diffusione di temi storici e relativa cultura che garantisce l'arricchimento personale e collettivo. Lo scopo associativo si realizza mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione intende:

Riunire appassionati e studiosi, favorire la conoscenza reciproca e l'aggregazione;

Riproporre tradizioni e costumi della vita dell'Alto e Basso Medioevo e del Primo Rinascimento sia locale che europeo approfondendo e portando in pubblico tramite esibizioni e saggi filologicamente descritti, le proprie conoscenze inerenti la scherma storica e la danza rinascimentale;

Avvicinare alla ricerca storica come forma di aggregazione sociale rappresentanti sia della terza età che dei giovani favorendo l'interscambio generazionale.

Organizzare congressi a tema storico che, pur privilegiando il Medioevo siano aperti a ogni epoca storica senza limitazioni geografiche, religiose e culturali;

Coinvolgere il maggior numero di persone anche tramite iniziative omogenee che presuppongono conoscenze anche in campo storico quali il modellismo statico, i giochi di ruolo e di miniature i giochi di ruolo dal vivo;

Promuovere scambi culturali, informativi e di aggiornamento nei settori legati alla propria attività di rievocazione e spettacolo.

L'Associazione intende attuare anche una serie di attività che abbiano come fine:

- 1) Promuovere iniziative per divulgare la conoscenza e la ricerca storica con mostre, convegni e seminari, contribuire quando possibile alla pubblicazione di studi e ricerche
- 2) Favorire la collaborazione con organismi analoghi nazionali e internazionali.
- 3) Ottenere tutte le agevolazioni tramite convenzioni e accordi nell'ambito dei settori trattati che possono giovare ai propri Soci.
- 4) Organizzare manifestazioni di rievocazione storica sia a Savona che in altre città.
- 5) Organizzare mostre di modellismo e convention di giochi di ruolo e di miniature.
- 6) Favorire tutte le iniziative che possano aggregare e coinvolgere in attività culturali persone di tutte le età ed estrazione sociale

L'associazione potrà inoltre essere promotrice di Progetti ed iniziative culturali, ricreative, artistiche didattiche, e di ricerca, organizzare attività formative, educative, convegni seminari, incontri, laboratori, workshop, mostre, iniziative editoriali, avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere il Territorio Ligure e Savonese in particolare anche nell'ambito del Turismo delle Radici.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del

conseguimento delle finalità statutarie.

Potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente; – porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;

- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, comunicazioni telematiche.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e

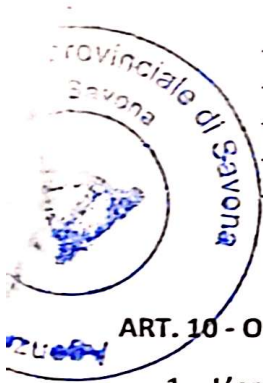
delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. L. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

- 
1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
 2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
 3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
 4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
 5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.

Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e comunque entro il 30 giugno di ogni anno a cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato il 01 LUG. 2024 n° 687 serie 3
Mod. 71/M Imposta sostitutiva art. 15 e segg. DPR 601/73

IL FUNZIONARIO
Maurizio Barone

Alc *Alc*

Alc

Federico Umor

Papilio Simone

Marc Tripodi

Namir Müller

Car!